



COMUNE DI CANTALUPA

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10060 - CANTALUPA - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015

Tel. 0121/352126 - FAX Tel. 0121/352119

Prot.5910

ORDINANZA N. 29 DEL 5/10/2018

Oggetto: LIMITAZIONE TRANSITO SUL PONTE DI STRADA BERLANDA

IL SINDACO

PREMESSO che

In seguito alla emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'azione di monitoraggio sullo stato di conservazione e manutenzione delle opere viarie, sono iniziate una serie di verifiche tecniche, atte ad accertare la stabilità strutturale dei manufatti esistenti (ponti) lungo le strade del territorio comunale;

CONSIDERATO che dalle prime ispezioni effettuate è stata evidenziata sul ponte della Berlanda, una situazione di criticità, che necessita di verifiche più approfondite;

RITENUTO di limitare, in via cautelativa, sul ponte in parola, il transito a soli veicoli aventi portata inferiore a **3 tonnellate (solo autovetture)** in attesa dell'ultimazione delle verifiche strumentali che dovranno definire gli interventi necessari per garantire la stabilità della struttura e stabilire eventuali limiti specifici definitivi di sagoma e portata;

VISTI gli articoli 5 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche e integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M 05 agosto 2008 - incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

RICHIAMATO l'art. 54, del D.Lgs. 267/2000

VISTI gli artt. 892, 894, 895, 896 del codice civile

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate, l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a **3 tonnellate (solo autovetture)** sul ponte della strada Bironera;

La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale e verrà altresì resa nota al pubblico mediante la pubblicazione nel proprio sito informatico;

Il divieto imposto resterà in vigore sino alla definizione delle portate definitive in seguito alle verifiche e interventi di rinforzo strutturale;

Il Personale della Polizia Locale, unitamente alle forze di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della strada, è incarica della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

5) Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia a:

- al Responsabile della Polizia Municipale per i provvedimenti conseguenti in merito alla circolazione stradale

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il responsabile del Servizio Tecnico – geom. Bruna Coassolo;

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO
(Giustino BELLO)

